

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 settembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2006, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondari» Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2006 n. 11.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 12.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 14.

Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2006, n. 1.

Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2006, n. 10-63/Leg.

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46)..... Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 11.

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 11

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie»..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 12

Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente». Applicazione del regime del «bollino blu» Pag. 14

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 29 giugno 2006, n. 26.**

Istituzione delle commissioni ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2006, n. 27.

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo Pag. 16

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 20 giugno 2006, n. 13.**

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni» Pag. 19

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2006, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondari».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36/3360 dell'11 luglio 2006.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 48 dello statuto, il presente regolamento semplifica il complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

1. Sono abrogati i regolamenti regionali elencati nell'allegato A al presente regolamento.

2. Le disposizioni abrogate con il presente provvedimento continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 luglio 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0434

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2006 n. 11.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 26 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 30/2002

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«f) stipulare convenzioni per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero con enti e organismi specializzati.»;

c) il comma 5 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando.»;

d) al comma 2 dell'art. 12 le parole «fino a ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: da 8.000,00 euro a 20.000,00 euro».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1999

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 3, è aggiunta la seguente:

«d-bis) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.»;

b) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.»;

c) il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la Provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.»;

d) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisire la stessa entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.»;

e) il comma 13 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998.»;

f) dopo il comma 16 dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«16-bis. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità della presente legge. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

16-ter. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l'adozione degli stessi;

b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

16-quater. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998.

16-quinquies. Nel caso di cui al comma 16-ter, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente. È applicabile quanto previsto al secondo periodo del comma 6, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.».

g) l'art. 6 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 13/2000

1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«3-bis. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'art. 2. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della giunta regionale.»;

b) dopo il comma 3-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 12/1975

1. Alla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «dall'assessore all'industria e commercio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'assessore competente in materia di commercio e mercati».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 maggio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/164 del 16 maggio 2006.

(Omissis)

06R0429

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 12.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 dell'art. 4, dopo le parole «piano territoriale regionale», sono inserite le parole i piani territoriali regionali d'area»;

b) al comma 5 dell'art. 11, dopo le parole «riqualificazione urbana» sono inserite le parole «e in iniziative di edilizia residenziale pubblica»;

c) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fino all'approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.»;

2) al comma 12 le parole «definitiva approvazione» sono sostituite con le parole «pubblicazione dell'avviso di approvazione»;

d) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 1, le parole «dalla giunta comunale;» sono sostituite con le parole «dal consiglio comunale;»;

2) al comma 4 le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite con le parole «Entro sessanta giorni» e le parole «la giunta comunale» sono sostituite con le parole «il consiglio comunale»;

3) al comma 5 le parole «della giunta comunale,» sono sostituite con le parole «del consiglio comunale,»;

e) dopo il comma 7 dell'art. 20, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Fino all'approvazione del PTR previsto dall'art. 19, la giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all'approvazione di piani territoriali regionali d'area, secondo le procedure di cui all'art. 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all'art. 4.»;

c) all'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole «e con l'applicazione dell'art. 97,» sono sopresse le parole «comma 4.»;

2) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente periodo:

«Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all'art. 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997 trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva.»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.»;

4) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto disposto dall'art. 36, comma 4.»;

5) al comma 7, dopo le parole «è subordinata all'approvazione», sono inserite le parole «da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione,»;

6) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14.

8-ter. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 52, lettera a), della legge regionale n. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

8-quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso di approvazione definitiva.

8-quinquies. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.»;

g) al comma 1 dell'art. 29, dopo le parole «regolamento edilizio è» sono inserite le parole «adottato e»;

h) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 36 è sostituito dal seguente:

«La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.»;

i) al termine del comma 2 dell'art. 40, le parole «dal piano delle regole e dai piani attuativi» sono sostituite con le parole «dagli strumenti di pianificazione comunale»;

j) il comma 1 dell'art. 41 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 3-bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II.»;

k) al comma 4 dell'art. 48, le parole «al 10 per cento del costo effettivo dell'intervento previsto dal titolo abilitativo sono sostituite con le parole ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.»;

l) dopo il comma 5 dell'art. 51, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fino all'approvazione degli atti di PGT ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti.»;

m) al comma 3 dell'art. 52 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.»;

n) al comma 7 dell'art. 59 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite con le parole «di cui al comma 4»;

o) al comma 1 dell'art. 60, dopo le parole «gli interventi edificatori» sono inserite le parole «relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati»;

p) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle sole attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione.»;

q) all'art. 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per tali interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio attività.»;

2) il comma 2 è abrogato;

r) dopo l'art. 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Norma transitoria). — 1. Fino all'approvazione degli atti di PGT ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.»;

s) dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 80 è aggiunta la seguente:

«e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquanta volt»;

t) all'art. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri è gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni in sede di ratifica dell'accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8.»;

2) al comma 8, le parole «, sono approvati dal consiglio comunale» sono sostituite con le parole «, sono adottati e approvati dal consiglio comunale» e le parole «ridotti della metà.» sono sostituite con le parole «ridotti a quarantacinque giorni.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 luglio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/173 del 6 luglio 2006.

(Omissis)

06R0430

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4

1. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 26 è così modificato:

1) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall'art. 27, comma 4, possono riguardare in particolare:»;

2) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a-bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale;»;

3) dopo la lettera k) del comma 2 è inserita la seguente:

«k-bis) incremento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio;»;

b) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Presentazione dei progetti*). — 1. I progetti sono presentati:

a) dalle province che abbiano adottato il regolamento del corpo di polizia locale;

b) dalle comunità montane o da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti o almeno sette addetti al servizio di polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;

c) dai comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;

d) dai comuni che, privi dei requisiti di cui alla lettera b), non possono associarsi con altri comuni per particolari condizioni geografiche ovvero sono interessati da fenomeni di rilevante incremento stagionale della popolazione o da consistenti flussi turistici;

e) da più comuni in accordo tra loro che complessivamente abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in mancanza dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in accordo tra loro;

f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

2. Ai vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche le province e le comunità montane.

3. Per esigenze di omogeneità e di continuità territoriale, gli enti che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'art. 30.

4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina ogni due anni, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, i criteri, le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 26.»;

c) il comma 2 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione promuove la formazione per la preparazione alle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La selezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero di posti che intendono coprire.»;

d) l'art. 43 è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 luglio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/174 del 6 luglio 2006.

(Omissis)

06R0431

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 14.

Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria

1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria per gli anni 2006, 2007 e 2008, con provvedimento della giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, determina i fabbisogni effettivi di personale delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere (AO) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, nonché le risorse complessive da destinare al finanziamento della spesa per il personale dipendente e per il personale reperito anche tramite gli istituti flessibili previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza con particolare attenzione ai servizi di emergenza/urgenza e al personale infermieristico;

b) attivazione di nuovi servizi ed attività anche derivanti da riorganizzazioni funzionali;

c) riorganizzazione dei servizi secondo criteri di flessibilità ed economicità.

2. Le ASL, le AO e gli IRCCS pubblici adottano misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi prioritari del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione all'equilibrio economico-finanziario dettato da disposizioni legislative nazionali e regionali, perseguendo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, la tendenziale riduzione del 1% dell'ammontare complessivo della spesa per il personale riferita all'anno 2004, come previsto dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 luglio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/175
6 luglio 2006.

06R0432

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2006, n. 1.

Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale

1. Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Regione ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nell'ambito del Patto di stabilità interno, la giunta regionale emana direttive alle strutture regionali e agli enti ad ordinamento regionale, esclusi gli enti locali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per contenere l'andamento della spesa corrente e, comunque, per conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio, assicurando il concorso della Regione e dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilità di ricorso, entro limiti prestabiliti, a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1.

3. Nel caso delle funzioni delegate e trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le direttive di cui ai commi 1 e 2, sono approvate dalla provincia autonoma competente per territorio.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 11-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, sono trattenute dalle Camere medesime e sono decurtate dai trasferimenti dovuti dalla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'anno 2006.

Art. 2.

Estinzione o modifica del vincolo di destinazione del patrimonio immobiliare già appartenente agli enti comunali di assistenza

1. La giunta provinciale, su motivata richiesta da parte del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo introdotto dall'art. 2, comma 1, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 per i beni degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi del citato art. 2.

2. Il provvedimento della giunta provinciale di cui al comma 1 costituisce titolo per richiedere la cancellazione dai libri fondiari dell'annotazione della formula «vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 giugno 2006

DELLAI

(Omissis)

06R0433

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 giugno 2006, n. 10-63/Leg.

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1984, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, «Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1065 di data 29 maggio 2006 con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante «Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46)»,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 63 del decreto del
Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.*

1. L'art. 63 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Impianti ad uso privato e delle amministrazioni pubbliche*). — 1. L'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 53 della legge ha l durata massima di diciotto anni e può essere rinnovata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio in relazione agli impianti di qualunque capacità e sistema di erogazione, previo accertamento delle effettive necessità del richiedente, valutata la natura e l'importanza dell'attività svolta e la consistenza del parco automezzi.

3. Gli impianti devono rispettare in ogni caso le norme urbanistiche, ambientali, di prevenzione incendi e di sicurezza.

4. Per l'esercizio di impianti mobili presso i cantieri temporanei, omologati fino a nove metri cubi di capacità, l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 53 della legge provinciale è sostituita, ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, da una denuncia di inizio attività. In tal caso, in luogo del collaudo previsto dall'art. 64 è presentata, contestualmente alla predetta denuncia, una idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme in materia urbanistica, ambientale, di prevenzione incendi e di sicurezza.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 giugno 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006
registro n. 1, foglio n. 11.

06R0435

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 11.

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.

2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonché la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilità familiari.

3. Alle finalità di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.

4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale):

a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;

b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;

c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;

d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Art. 3.

Principi e strumenti per la programmazione

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.

3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

Capo II

SERVIZI E AZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLA GENITORIALITÀ

Art. 4.

Interventi sociosanitari integrati

1. Il Servizio sociale dei comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:

a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;

b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2006;

d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 81/1978

1. L'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1979, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Compiti del servizio*). — 1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico-linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;

f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;

g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;

h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;

i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai comuni;

j) la collaborazione con il Servizio sociale dei comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;

k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;

l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;

m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

2. La Regione, le aziende per i servizi sanitari e i comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale n. 23/2004.»

Art. 6.

Progetti integrati per le famiglie con minori

1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti:

a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;

b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7.

Promozione dei rapporti intergenerazionali

1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLA GENITORIALITÀ

Art. 8.

Sostegno economico alle gestanti

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'art. 59 della legge regionale n. 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne:

Art. 9.

Sostegno alla funzione educativa

1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'art. 59 della legge regionale n. 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo art. 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;

b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;

c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.

3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.

Art. 10.

Carta Famiglia

1. La Regione istituisce il beneficio denominato «Carta Famiglia».

2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai comuni dei finanziamenti necessari.

4. La giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

5. La Carta Famiglia è attribuita dal comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in Regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

Art. 11.

Iniziative formative per il reinserimento lavorativo

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'art. 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 12.

Prestiti sull'onore

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58, commi 2 e 3, della legge regionale n. 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE ADOZIONI E DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 13.

Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare

1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanezione di apposite linee guida operative;

b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983 e successive modifiche;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanezione di specifiche linee guida.

5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal servizio sociale dei comuni.

6. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

Capo V

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL TEMPO PER LE FAMIGLIE

Art. 14.

Banche dei tempi

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate «Banche dei tempi».

2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi:

- a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;
- b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;
- c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

Art. 15.

Piani territoriali degli orari

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.

2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 16.

Promozione del turismo familiare

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'agenzia turismo Friuli-Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:

- a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;
- b) predisporre, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 è condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.

Capo VI

SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DELLE FAMIGLIE

Art. 17.

Associazionismo familiare

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autoorganizzarsi finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:

- a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
- c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
- d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.

4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18.

Sostegno ai progetti delle famiglie

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativa o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Servizio sociale dei comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.

Capo VII

RAPPRESENTANZA DELLE FAMIGLIE

Art. 19.

Consulta regionale per le famiglie

1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità è istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- b) il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse;
- d) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socioassistenziali;
- e) un rappresentante designato dal comitato regionale del volontariato;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
- g) un rappresentante del *forum* delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia;
- h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall'Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI) - Friuli-Venezia Giulia;
- j) un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane (UPI);
- k) un coordinatore sociosanitario di un'azienda per i servizi sanitari, indicato dall'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale;
- l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
- m) un responsabile di Servizio sociale dei comuni designato dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- n) il tutore pubblico dei minori;
- o) la Presidente della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie;

b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie;

c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge;

d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l'amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati;

e) riferisce annualmente e ogni qualvolta ne sia richiesta alla giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

4. La Consulta ha sede presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova consulta.

5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento.

10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità.

11. Con deliberazione della giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER LE TUTELE E CURATELE DEI MINORI E PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 20.

Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno.

1. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è istituito l'elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

2. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) tutori e produttori volontari;
- b) curatori speciali;
- c) amministratori di sostegno.

3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 49/1993, sono curate direttamente dall'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Può iscriversi nelle sezioni dell'elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. È ammessa l'iscrizione a più sezioni dell'elenco.

6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'ufficio del tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

8. L'elenco viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 21.

Regolamenti di attuazione

1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della consulta regionale per le famiglie e della commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il parere della consulta regionale per le famiglie è presentato anche alla commissione consiliare competente.

3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

Art. 22.

Cumulabilità dei benefici

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 23.

Adeguamento dei benefici

1. La misura dei benefici di cui alla presente legge è adeguata ogni due anni con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 24.

Valutazione degli interventi

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.

3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Art. 25.

Divulgazione della normativa regionale

1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale n. 49/1993

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 14 della legge regionale n. 49/1993;

b) l'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

c) i commi 1 e 2 dell'art. 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

d) il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

e) il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

f) il comma 60 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

g) il comma 17 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

h) il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

i) il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

j) il comma 15 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993);

k) i commi 51 e 52 dell'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1993).

3. L'art. 14 della legge regionale n. 49/1993, come da ultimo modificato dall'art. 5, commi 51 e della legge regionale n. 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2001

Art. 27.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e di bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 è autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i comuni per il sostegno della famiglia» e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascun degli anni dal 2006 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della tesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno, 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i comuni per progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare» e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la valorizzazione della solidarietà tra le famiglie» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19, comma 11, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 luglio 2006

ILLY

06R0436

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 11

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie»

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 le parole: «la somma di 150.000,00 euro» sono sostituite dalle parole: «la somma di 200.000,00 euro».

2. Il comma 2 ed il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(*Omissis*).

06R0410

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 12

Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente». Applicazione del regime del «bollino blu».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 60 del 4 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione dell'art. 58-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente», e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-bis (*Regime del bollino blu*). — 1. Per il proseguimento delle finalità di cui all'art. 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall'inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 «Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 92/SS/CEE», in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 «Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti».

2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'art. 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice della strada».

3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.

4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

5. La giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all'art. 4 dell'allegato «Normativa generale» al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, può con proprio provvedimento disporre l'esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.»

Art. 2.

Introduzione dell'art. 65-ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»

1. Dopo l'art. 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente art. 65-ter:

«Art. 65-ter (*Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu*). — 1. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis, circolando con veicolo a motore nei centri abitati dei comuni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00, ai sensi del comma 13 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 per centro abitato s'intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8 del decreto legislativo n. 285/1992.

3. Alla vigilanza ed all'accertamento dell'osservanza del divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis, relativamente alla fattispecie di circolazione con veicoli a motore nei centri abitati dei comuni, si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.

4. L'erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all'impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d'azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente» e successive modifiche ed integrazioni.

5. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis, circolando con veicolo a motore nell'ambito del territorio regionale ma al di fuori dei centri abitati, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00.

6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modifiche ed integrazioni.

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono attribuiti ai comuni nel cui ambito territoriale la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis è stata accertata e sono vincolati, per una quota pari al settanta per cento, all'attuazione delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare individuate dai Piani di azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(*Omissis*).

06R0411

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2006, n. 26.

Istituzione delle commissioni ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 5 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle commissioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) è istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a*) e *b*) e delle aree indicate alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006.

Art. 2.

Composizione e durata

1. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:

a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;

c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;

d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.

2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della giunta regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di cui:

a) due designati direttamente dalla Regione;

b) uno designato da ciascuna provincia;

c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo il procedimento indicato all'art. 3.

3. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie di soggetti:

a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;

b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia.

4. Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i membri effettivi.

5. I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque anni.

Art. 3.

Procedimento di nomina e insediamento delle commissioni

1. Entro quindici giorni dalla cessazione della commissione provinciale, il Presidente della giunta regionale richiede alla provincia e al CAL la designazione dei propri rappresentanti.

2. La provincia e il CAL provvedono alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente della giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni o, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, nomina con decreto i membri della commissione provinciale e ne convoca la prima seduta.

4. Con lo stesso atto e con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 sono nominati i quattro membri supplenti.

Art. 4.

Scioglimento delle commissioni

1. Il Presidente della giunta regionale può sciogliere la commissione qualora i membri di essa compiano attività contrarie alle leggi o ai regolamenti, ovvero gravi irregolarità nella gestione, nonché in caso di accertata protratta inattività della commissione.

2. In caso di scioglimento, la commissione è ricostituita entro novanta giorni dallo scioglimento.

Art. 5.

Modalità di funzionamento delle commissioni

1. Ciascuna commissione, nel corso della prima seduta, nomina fra i membri di cui all'art. 2, comma 2, il suo presidente.

2. Ciascuna commissione adotta il proprio regolamento interno di funzionamento.

3. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti e ogni componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.

5. Dalla convocazione della riunione della commissione è dato avviso alla Regione che ha facoltà di partecipare alla riunione, tramite i propri dirigenti competenti per il piano di indirizzo territoriale e per i beni paesaggistici, senza diritto di voto.

6. La provincia fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il corretto funzionamento della commissione medesima.

7. Le spese inerenti il mantenimento della sede e l'apparato tecnico-organizzativo comprensivo del personale di segreteria sono a carico della provincia.

Art. 6.

Indennità

1. Ai membri delle commissioni è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della giunta regionale tenendo conto delle funzioni, della complessità degli atti che l'organismo è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì corrisposta agli esperti che le commissioni decidano di consultare ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006, qualora esse siano state previamente autorizzate a tale consultazione dalla Regione.

Art. 7.

Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006 ed, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, elabora la proposta e la trasmette alla competente struttura regionale.

2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine di cui al comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta.

Art. 8

Dichiarazione di notevole interesse

1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006, il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* e delle aree indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 6, commi 1 e 2, stimati in euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 631 «Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti» del bilancio di previsione 2006.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine per l'avvio del procedimento di nomina, di cui all'art. 3, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2006.

06R0392

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2006, n. 27.

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 5 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nei settori della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione dell'attività di ricerca, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).

2. Al fine di favorire l'integrazione a livello territoriale degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonché di promuovere l'integrazione delle attività in materia di beni, attività culturali e spettacolo, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi inerenti le seguenti leggi:

a) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

c) legge regionale 1° luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

d) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

e) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Ai fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) indirizzo, programmazione sostegno, anche con contributi finanziari, e verifica degli interventi in materia di valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, delle attività culturali e di spettacolo;

b) attuazione diretta degli interventi inerenti le funzioni ad essa assegnate dalle leggi regionali e statali o dalle intese ai sensi dell'art. 118, terzo comma della Costituzione, nonché dei progetti che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiedono una gestione di livello regionale;

c) indirizzo e sostegno, anche con contributi finanziari, degli interventi per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:

1) finalizzazione degli interventi di conservazione alla pubblica fruizione;

2) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

3) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

4) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

5) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

6) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

d) gestione degli istituti e luoghi della cultura di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all'art. 5, nei modi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

b) promozione con attività di coordinamento e sostegno alla formazione dei progetti locali di cui all'art. 8, in coerenza con i principi di cui all'art. 1, comma 1, in raccordo con la progettazione di livello regionale;

c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all'art. 5, nei modi previsti dalla legge regionale n. 49/1999, come modificata dalla legge regionale n. 61/2004;

b) coordinamento nei propri territori dei progetti locali di cui all'art. 8, in coerenza con i principi di cui all'art. 1, comma 1 ed in raccordo con la progettazione di livello provinciale e regionale;

c) predisposizione e gestione, in forma singola o associata, dei progetti di propria competenza.

Art. 5.

Piano integrato della cultura

1. Il piano integrato della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi del sistema toscano in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.

2. Il piano integrato della cultura contiene:

a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;

b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;

c) l'indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalle leggi regionali e statali;

d) l'individuazione dei progetti di iniziativa regionale, le linee d'azione e gli obiettivi, nonché le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di essi;

e) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno dei progetti locali nei diversi ambiti;

f) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti locali relativi ai diversi ambiti, nonché le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di intervento;

h) l'individuazione dei requisiti essenziali per la costituzione di reti e sistemi territoriali nei diversi settori d'intervento;

i) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per la conservazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli immobili destinati alla valorizzazione e finzione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo;

j) le modalità e gli standard tecnici per l'organizzazione e gestione del sistema informativo negli ambiti disciplinati dalle leggi di cui all'art. 1, comma 2;

k) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività ad esso correlate;

l) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

m) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

Art. 6.

Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura

1. Il piano integrato della cultura è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale n. 49/1999, come modificata dalla legge regionale n. 61/2004.

2. Il piano integrato della cultura ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua approvazione.

3. La giunta regionale provvede all'attuazione del piano integrato della cultura nelle forme e con le modalità previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999, come modificata dalla legge regionale n. 61/2004.

4. La giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano integrato della cultura.

Art. 7.

Progetti di iniziativa regionale

1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;

c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato della cultura.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l'elenco delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.

Capo II

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 89/1980

1. L'art. 27 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Rinvio*). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, o. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, e le norme di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).».

Art. 10.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 88/1994

1. All'art. 4 della legge regionale n. 88/1994, le parole: «Piano di Indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «piano integrato della cultura, di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27».

Art. 11.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 35/1999

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali), è sostituita dalla seguente:

«*a*) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27, curando direttamente gli interventi ed i progetti che, ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a scala regionale.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 45/2000

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);

b) articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali);

c) legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (modifiche alla legge regionale n. 12/1980 recante - Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali);

d) legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (modifiche alla legge regionale n. 12 del 1980 - Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);

e) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

f) legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) e successive modificazioni;

g) legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 -Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali);

h) legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 95 n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali»);

i) legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana);

j) articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).

2. I piani in vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle disposizioni abrogate.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per la copertura delle spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*), in sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2007 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 632 «Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2007:

In diminuzione:

UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti», per euro 1.000.000,00;

In aumento:

UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento», per euro 1.000.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2006.

06R0393

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2006, n. 13.

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del 3 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigolo campano, disciplina sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi nonché la tutela dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono.

2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. La regione Campania esercita le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge avvalendosi delle province per i territori di rispettiva competenza territoriale.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla giunta regionale. La giunta regionale esercita anche le necessarie azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartufigolo campano e di tutela e conservazione ambientale dei territori direttamente interessati.

3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con apposito regolamento, si stabiliscono le modalità attuative dei contenuti della legge stessa.

Art. 3.

Disciplina della raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

3. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dalla data del rimboschimento.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 2 riporta le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie.

5. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

6. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 752/1985, e successive modifiche.

7. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartufigolatura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

8. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 4.

Riconoscimento delle tartufaie

1. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'art. 8.

2. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'art. 8.

3. La giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, all'emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti di competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.

4. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 5.

Ambiti di raccolta dei tartufi

1. La giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

2. In attuazione di quanto disposto all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla giunta regionale.

3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'art. 8.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 e negli agriturismi, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all'art. 6, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.

Art. 6.

Modalità di ricerca e raccolta

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccogliitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.

3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.

4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 3.

Art. 7.

Calendario ed orario di ricerca e raccolta

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'art. 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all'andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.

4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'art. 8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 8.

Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo

1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, nominata dalla giunta provinciale e composta da:

a) il presidente della giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in materia designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste;

c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in ambito provinciale;

d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;

e) un funzionario dell'amministrazione provinciale designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della commissione.

2. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) valuta l'idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all'art. 9;

b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufoie controllate di cui all'art. 4;

c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell'art. 5;

d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui all'art. 7;

e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede.

3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s'intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione, utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Autorizzazione alla raccolta

1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.

2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, a cura della provincia di cui al comma 1, è documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Il tesserino di cui al comma 3 è conforme ad un modello tipo, predisposto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

5. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

6. Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

7. L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

8. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio successivo a cura dell'ente di competenza che ha provveduto al rilascio.

9. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

10. Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 16, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

Art. 10.

Associazioni dei raccoglitori

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufoie controllate e coltivate.

2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto a cura della giunta regionale secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti contenuti nel regolamento attuativo della presente legge di cui all'art. 1.

3. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 11.

Iniziative promozionali finanziabili

1. La giunta regionale promuove e sostiene iniziative ritenute utili al fine di favorire la ricerca, la sperimentazione, la formazione tecnica e professionale nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione commerciale del prodotto campano.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi progetti, la giunta regionale può finanziare attività dirette o concedere contributi ad altri enti o consorzi o associazioni riconosciute per i seguenti interventi:

a) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza, nonché corsi di addestramento dei cani;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

c) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione commerciale del prodotto campano;

d) attività promozionali per l'affermazione sui mercati delle specie di tartufo presenti sul territorio, finalizzate in particolare alla tutela e valorizzazione del tartufo nero di Bagnoli Iripino - *Tuber mesentericum* Vitt. -, tartufo tipico campano;

3. È demandato alla giunta regionale il compito di studiare e definire il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti nel territorio regionale.

4. Ai fini della salvaguardia e dell'incremento della produzione tartuficola, le province, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad essi attribuiti predispongono programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, con riferimento agli ambiti geografici di cui al comma 1 dell'art. 5.

5. Il miglioramento di tartufaie già esistenti e l'impianto *ex novo* sono considerati interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

6. Le piante forestali utilizzate per la realizzazione di impianti *ex novo* o per incrementare le tartufaie già esistenti sono munite di apposita certificazione di micorrizzazione rilasciata in conformità della legislazione vigente.

Art. 12.

Modalità di finanziamento

1. I contributi previsti per le attività di cui al comma 2 dell'art. 11 sono concessi, in conto capitale:

a) fino all'80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti pubblici, compresi quelli di ricerca e sperimentazione,

b) fino al 50 per cento della spesa ammessa, ai consorzi volontari di cui al comma 7 dell'art. 3 e alle associazioni dei raccoglitori riconosciute di cui all'art. 10.

2. Le funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento ed erogazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 sono curate dal settore foreste, caccia e pesca e dal settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura - SIRCA - della giunta regionale - Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario.

Art. 13.

Albi delle tartufaie riconosciute

1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi dell'art. 4.

2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.

3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della giunta regionale gli albi con gli intervenuti aggiornamenti.

Art. 14.

Divieti

1. Sono in ogni caso vietati:

a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dall'art. 7;

b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di cui al comma 3 dell'art. 6;

c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all'art. 9;

d) la raccolta dei tartufi immaturi od svariati;

e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate di cui al comma 5 dell'art. 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della giunta regionale;

g) l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;

h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'art. 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche. In caso di dubbio o contestazione, l'accertamento delle specie è svolto da uno degli enti elencati all'art. 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche o da quelli individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

m) il commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 752/1985 e successive modifiche.

2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16.

Sanzioni

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1) ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2 dell'art. 6;

2) scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;

3) scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

4) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;

5) raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'art. 2 della legge n. 752/85, e successive modifiche;

b) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal comma 5 dell'art. 6;

c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1) ricerca e raccolta senza l'autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità cui appartiene l'agente verbalizzante;

2) ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;

3) raccolta di tartufi immaturi o avariati;

4) ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;

5) ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2 dell'art. 6;

d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;

e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

2) commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'art. 2 della legge n. 752/1985, e successive modifiche;

3) vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

4) commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell'infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell'apposito verbale è rilasciata al contravvenzionato.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), a cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, è data comunicazione all'ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al comma 10 dell'art. 9.

4. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino di cui all'art. 9.

5. Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è comminata, a cura dell'ente di competenza che ha rilasciato l'autorizzazione, una sanzione accessoria consistente nella sospensione del tesserino ed il ritiro dello stesso per un periodo massimo di due anni. Nell'ipotesi di ulteriore violazione può, motivatamente, disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione stessa.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, se le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono reato.

7. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 e successive modifiche.

8. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni sono attribuite alle province, le quali utilizzano le somme introitate per tutti gli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 17.

Tassa di concessione

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'art. 9 è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44, al numero d'ordine 27, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche.

2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato a favore della regione Campania entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce e comunque prima di effettuare l'attività di ricerca e raccolta.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

4. La ricevuta del versamento della tassa di concessione per il rilascio e per la convalida annuale è conservata unitamente al tesserino di autorizzazione alla raccolta ed esibita, se richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, stimati per il 2006 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 1.74.174, mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell'occorrente somma dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006.

2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modifiche.

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

20 giugno 2006

BASSOLINO

(*Omissis*)

06R0380

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 1 6 *

€ 2,00